



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

01.08.2016

Adunanza del giorno _____

N. 290

_____ N. _____

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati".
Approvazione Atto emendato.

L'anno duemilasedici il giorno primo del mese di agosto alle ore 15,42 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza **straordinaria di prima** convocazione previo invito diramato a domicilio.
Con sistema di rilevazione elettronica risultano:

Il Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo

Pres.	Ass.
P	

La presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a decorrere dal **24 AGO. 2016**

TERNI **24 AGO. 2016**

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale, per uso amm.vo

TERNI

IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 IV° comma del Decreto Legislativo n. 267 /2000

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Mascio)

Per l'esecuzione o per conoscenza ai Dipartimenti e alle Direzioni:

- Pres. C.C.
- Qualità Urbana e del Paesaggio
- Ass. Giacchetti

Pres	Ass.		Pres	Ass.
P		PIERMATTI Sandro	P	
	A	BARTOLINI Renato	P	
P		PICCININI Sandro	P	
P		CAVICCHIOLI Andrea		A
P		ORSINI Valdimiro	P	
P		FILIPPONI Francesco	P	
P		MASIELLO Valeria	P	
P		ZINGARELLI Andrea	P	
	A	NARCISO Fabio	P	
P		DESANTIS Stefano		A
P		MONTI Jonathan		A
P		BURGO Pasqualino Orazio	P	
P		PENNONI Michele	P	
P		PANTELLA Alessandra	P	
	A	LAMANNA Saverio		A
P		CHIAPPINI Faliero	P	
		CRISOSTOMI Cristiano		
		MASCIO Giuseppe		
		BENCIVENGA Luigi		
		RICCI Silvano		
		TRENTA Angelica		
		DE LUCA Thomas		
		POCOCACIO Valentina		
		PASCULLI Federico		
		BRAGHIROLI Patrizia		
		CRESCIMBENI Paolo		
		FERRANTI Francesco Maria		
		FATALE Stefano		
		BRIZI Federico		
		CECCONI Marco Celestino		
		MELASECCHIE GERMINI Enrico		
		TODINI Franco		

Presenti n. 26 Componenti, Assenti n. 7 Componenti

Presiede l'Ing. Giuseppe Mascio, Presidente del Consiglio Comunale.

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica.

Partecipano alla seduta, alcuni in momenti diversi, i seguenti Assessori: Piacenti D'Ubaldi, Giacchetti, Bucari, Malafoglia, Andreani, Armillei.

Il Presidente cede la parola all'Assessore Giacchetti che procede con l'illustrazione della relazione redatta dal Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio prot. n. 80737 del 01.06.2016, di seguito riassunta:

"Premesso che:

- in base all'Art. 198 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.: *I comuni concorrono a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di trasparenza,*

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

2
Protocollo n. 119923
1 5 6

efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'articolo 201, comma 3, stabiliscono in particolare:

- a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;*
- b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;*
- c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;*
- d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);*
- e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;*
- f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;*
- g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d). ;*

- con la Legge Regionale n. 11 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” del 13 Maggio 2009, la Regione Umbria ha disciplinato la gestione dei rifiuti e le procedure per l'attuazione e l'aggiornamento del Piano Regionale.
- l'incremento della Raccolta Differenziata, è un obbligo imposto dalla normativa Nazionale (D.Lgs 152/06) e Regionale (Piano Regionale dei Rifiuti);
- con Delibera n. 9 del 02.08.2012 l'Assemblea dell'ATI4 ha adottato il Piano di Ambito dei rifiuti urbani;
- con Delibera n. 282 del 03.12.2012 il Consiglio Comunale ha espresso parere favorevole al Piano di Ambito dei rifiuti urbani adottato dall'ATI4;
- il Piano d'Ambito è stato approvato dall'Assemblea d'Ambito dell'ATI4 con delibera n. 2 del 16/01/2013 e presenta tra gli allegati “Regolamento tipo di igiene urbana”;
- l'ATI4 con delibera di Assemblea d'Ambito n. 13 del 24/04/2013 ha deliberato di modificare alcuni allegati facenti parte del Piano d'Ambito dei rifiuti e ha approvato un “Regolamento di igiene urbana tipo”;
- la Regione Umbria con Deliberazione del Consiglio Regionale 5 Maggio 2009, n. 301 ha approvato il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in materia di gestione dei rifiuti urbani e speciali.;
- la Giunta Regionale, con D.G.R. 360 del 23 Marzo 2015, ha definitivamente adottato l'adeguamento del Piano Regionale Rifiuti ad alcuni provvedimenti legislativi Europei e Nazionali entrati in vigore dopo la sua approvazione, avvenuta nel 2009;
- in attuazione della nuova articolazione della gerarchia dei rifiuti, con D.G.R. 451 del 27 Marzo 2015 è stato adottato il Programma di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti, che definisce le azioni attuabili, a livello regionale, per il contenimento della produzione di rifiuti.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

Visto quanto sottoscritto con il “Contratto per l'affidamento del servizio di trasporto e raccolta nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti urbani nei comuni dell'ATI n. 4 Umbria” Raccolta n.10634/repertorio 15366 del 26/06/2014 tra i Comuni dell'ATI4, l'ATI4 e il soggetto che si è aggiudicato la gara indetta dall'ATI4 costituito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese ASM-CNS;

Considerato che in base al Contratto di servizio il gestore sta procedendo con la riorganizzazione del sistema di raccolta e che, per rendere efficace l'intervento, risulta necessario uno strumento regolamentare che definisca le modalità del servizio e stabilisca le sanzioni per chi non le rispetta.” Omissis.

Prende poi la parola il Consigliere Piermatti che in qualità di Presidente della III^a Commissione Consiliare riferisce che la stessa in data 28.07.2016 ha concluso l'esame del punto in oggetto procedendo con l'approvazione di n. 6 emendamenti sui 7 presentati all'atto e con l'approvazione a maggioranza dei presenti dell'atto emendato. Omissis.

Per intervenire sull'argomento prendono la parola nell'ordine i seguenti Consiglieri:

- Trenta (presenta ed illustra un emendamento – omissis);
- Cecconi (è un regolamento che va approvato rapidamente ma andrebbero premiati i cittadini che differenziano con la tariffa puntuale, regolamenti sulle tariffe e sulla raccolta dovrebbero andare insieme – omissis);
- Pococacio (presenta ed illustra n. 2 emendamenti – omissis);

Sull'ordine dei lavori interviene il Consigliere Cavicchioli per chiedere una sospensione che permetta l'esame degli emendamenti presentati. Omissis.

- Bartolini (è un regolamento importante che va approvato con la massima urgenza – omissis);

Durante questa fase in momenti diversi, come determinato con rilevazione elettronica delle presenze, sono usciti dall'aula i Consiglieri Orsini e Crisostomi e sono entrati i Consiglieri Bartolini, Narciso e Ricci, i presenti sono 27.

Il Presidente pone dunque in votazione la richiesta di sospensione avanzata dal Consigliere Cavicchioli e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Approva all'unanimità.

Sono le ore 19.34 e il Consiglio è sospeso.

La seduta riprende alle ore 20.02.

Durante la sospensione, come risulta da sistema elettronico di rilevazione delle presenze, sono entrati in aula i Consiglieri Crisostomi e Lamanna e sono usciti i Consiglieri Piccinini e Fatale, i presenti sono 27.

Prende la parola il Consigliere Cavicchioli che presenta n. 3 sub-emendamenti a quelli già presentati ed un emendamento. Omissis.

Interviene poi il Consigliere De Luca per ripresentare l'emendamento non approvato in sede di Commissione. Omissis.

Per la replica da parte della Giunta il Presidente cede la parola all'Assessore Giacchetti il quale precisa che si tratta di un valido strumento sottoposto e sottoponibile a cambiamenti sia per risolvere criticità che dovessero emergere e sia per dare sviluppo a nuovi spunti che dovessero

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

arrivare; un regolamento quindi "in progress" che vedrà questo nuovo modello finalmente a regime. Omissis.

Per dichiarazioni di voto sugli emendamenti presentati e sull'atto in generale prendono la parola i seguenti Consiglieri:

- De Luca. Omissis.
- Cecconi. Omissis.
- Todini. Omissis.
- Chiappini. Omissis.

Durante questa fase in momenti diversi, come determinato con rilevazione elettronica delle presenze, sono usciti dall'aula i Consiglieri Desantis, Crisostomi e Brizi ed è entrato il Consigliere Orsini, i presenti sono 25.

Il Presidente pone dunque in votazione il sub-emendamento all'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del M5S prot. n. 101954/13.07.2016, così come illustrato dal Consigliere Cavicchioli e versato in atti e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sub-emendamento all'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del M5S prot. n. 101954/13.07.2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 01.08.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 24 (ventiquattro – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 1 (uno - Cecconi Marco Celestino) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare il sub-emendamento all'emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del M5S prot. n. 101954/13.07.2016, nel testo di seguito riportato:

"al punto 1 sostituire tutto il punto con il seguente -è fatto divieto di conferire i rifiuti-"

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101954/13.07.2016, così come appena sub-emendato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101954/13.07.2016, così come appena sub-emendato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 15.07.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, con le motivazioni conservate agli atti;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

Con voti favorevoli n. 23 (ventitre – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 2 (due - Cecconi Marco Celestino, Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare l' emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101954/13.07.2016, così come appena sub-emendato e di seguito riportato:

- modificare l'art. 30 come segue:

1. comma 11: "È fatto divieto di conferire i rifiuti"
2. sostituire le parole da "fatto salvo ..." a "D. Lgs. 152/06", con le seguenti parole "Fatti salvi i disposti di cui agli art. 192, 255 e 256 co. 2 del D. Lgs. 152/2006".

Il Presidente pone ora in votazione l' emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101958 del 13.07.2016 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l' emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101958 del 13.07.2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 15.07.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 24 (ventiquattro – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 1 (uno - Cecconi Marco Celestino) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare l' emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101958 del 13.07.2016, nel testo di seguito riportato:

“sostituire l'ultimo capoverso dell'art. 21 con il seguente:

- per le apparecchiature contenenti sostanze pericolose, con particolare riferimento a quelle contenenti clorofluorocarburi (CFC) devono essere adottate particolari attenzioni nelle fasi di ammasso e trasporto affinché tutte le operazioni avvengano in modo da non rilasciare tale sostanza nell'ambiente e, in generale, in modo da preservarne l'integrità ai fini del successivo conferimento ad impianti autorizzati al recupero”

Il Presidente pone ora in votazione l' emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101962 del 13.07.2016 e

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101962 del 13.07.2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 15.07.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 25 (venticinque – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101962 del 13.07.2016, nel testo di seguito riportato:

- aggiungere il punto 2bis all'art. 31 "Modalità di conferimento ed obblighi per i condomini"

2bis: è fatto obbligo al Gestore richiedere obbligatoriamente ed ai Condomini di rilasciare autorizzazione scritta per l'accesso alle aree di pertinenza condominiale nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e di responsabilità civile. Il gestore è responsabile di eventuali danni recati alle proprietà del condominio o dei suoi condomini"

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101967 del 13.07.2016 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101967 del 13.07.2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 15.07.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 24 (ventiquattro – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 1 (uno - Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101967 del 13.07.2016, nel testo di seguito riportato:

6

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

-“modificare l’art. 5 lettera “v” facendo riferimento alla normativa attualmente vigente cioè al D.Lgs. 49 del 14.03.2014 e aggiungendo nell’elenco delle apparecchiature accanto ad apparecchiature di consumo anche “pannelli fotovoltaici”-

Il Presidente pone dunque in votazione il sub-emendamento all’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del M5S prot. n. 101969/13.07.2016, così come illustrato dal Consigliere Cavicchioli e versato in atti e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sub-emendamento all’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del M5S prot. n. 101969/13.07.2016,;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 01.08.2016 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23 (ventitre – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filippini Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 2 (due - Cecconi Marco Celestino, Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare il sub-emendamento all’emendamento presentato dal Gruppo Consiliare del M5S prot. n. 101969/13.07.2016, nel testo di seguito riportato:

-sostituire “ore 23” con “ore 22” e “ore 13” con “ore 8”-

Il Presidente pone ora in votazione l’ emendamento all’atto di cui all’oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101969/13.07.2016, così come appena sub-emendato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’ emendamento all’atto di cui all’oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101969/13.07.2016, così come appena sub-emendato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 15.07.2016 ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, con le motivazioni conservate agli atti;

Con voti favorevoli n. 24 (ventiquattro – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Cecconi Marco Celestino, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filippini Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 1 (uno - Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

DELIBERA

Di approvare l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101969/13.07.2016, così come appena sub-emendato e di seguito riportato:

- sostituire l'art. 16 punto 5 con il seguente: "Nel servizio di raccolta porta a porta è permesso il deposito sulla via pubblica dei contenitori dei rifiuti dalle ore 22 della sera precedente alle ore 8 del giorno di raccolta -

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101975 del 13.07.2016 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101975 del 13.07.2016;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 15.07.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23 (ventitre - Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Falièro, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 2 (due - Cecconi Marco Celestino, Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101975 del 13.07.2016, nel testo di seguito riportato:

- All'articolo 49 "Controllo e Sanzioni" aggiungere ad integrazione del comma 3 il seguente capoverso:

"Tali proventi dovranno essere destinati ad interventi ed iniziative per l'incentivazione ed il potenziamento della raccolta differenziata o per la costituzione di un fondo per la riduzione della TARI"

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 01.08.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23 (ventitre - Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli

8

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 2 (due - Cecconi Marco Celestino, Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S, nel testo di seguito riportato:

- sostituire la Tabella di cui a pag. 34 del Regolamento con la seguente allegata -

Il Presidente pone ora in votazione il sub-emendamento all'emendamento presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S, così come illustrato dal Consigliere Cavicchioli e versato in atti e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il sub-emendamento all'emendamento presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S e conservato agli atti;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 01.08.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23 (ventitre - Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 2 (due - Cecconi Marco Celestino, Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare il sub-emendamento all'emendamento presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S, nel testo di seguito riportato:

- dopo la parola "sopra" aggiungere: "compatibilmente al rispetto dei parametri contrattuali e finanziari in atto" -

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S, così come appena sub-emendato e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S, così come appena sub-emendato;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 15.07.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, con le motivazioni conservate agli atti;

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

Con voti favorevoli n. 23 (ventitre – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 2 (due - Ceconi Marco Celestino, Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare l' emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S, così come appena sub-emendato e di seguito riportato:

- inserire a pag. 22, art. 29, terza riga, dopo la parola "modalità" la parola "frequenza" e alla riga sette dopo "aggiuntivi" "e/o di maggiore frequenza del ritiro e/o di diversa modalità e/o orari di cui sopra, compatibilmente al rispetto dei parametri contrattuali e finanziari in atto" -

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 01.08.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23 (ventitre – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 2 (due - Ceconi Marco Celestino, Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna dal Gruppo Consiliare del M5S, nel testo di seguito riportato:

- inserire un'ulteriore frase al periodo dell'art. 29, Pannolini e Pannoloni "...l'Amministrazione si impegna inoltre a valutare la sperimentazione di isole ecologiche mobili al fine di ampliare le possibilità di conferimento, in fasce orarie e zone prestabilite" -

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna da alcuni esponenti del Gruppo Consiliare del PD, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

Visto l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato in data odierna da alcuni esponenti del Gruppo Consiliare del PD;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 01.08.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 23 (ventitre – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Braghiroli Patrizia, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, De Luca Thomas, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pasculli Federico, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Pococacio Valentina, Ricci Silvano, Todini Franco, Trenta Angelica, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 2 (due - Cecconi Marco Celestino, Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare l'emendamento all'atto di cui all'oggetto presentato in data odierna da alcuni esponenti del Gruppo Consiliare del PD, nel testo di seguito riportato:

- Nell'Art. 31 integrare il comma 3 con la seguente correzione: "tale collocazione è consentita previa richiesta, presentata dal gestore, di concessione per l'occupazione di suolo pubblico al Comune di Terni" –

Il Presidente pone ora in votazione l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101960 del 13.07.2016, e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101960 del 13.07.2016;

Visto il parere contrario di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana Dr. M. Fattore in data 01.08.2016 ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, "tenuto conto che le sanzioni previste dal Regolamento sono di diretta applicazione di una norma regionale (art. 21 L.R. 11/2009) e di una norma nazionale (art. 198 D.Lgs. 152/2006);

Con voti favorevoli n. 7 (sette – Cons. Braghiroli Patrizia, Cavicchioli Andrea, De Luca Thomas, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Todini Franco, Trenta Angelica), contrari n. 15 (quindici – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Chiappini Faliero, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Ricci Silvano, Zingarelli Andrea) e astenuti n. 3 (tre - Burgo Pasqualino, Cecconi Marco Celestino, Mascio Giuseppe) su n. 25 Consiglieri presenti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di respingere l'emendamento all'atto di cui all'oggetto, presentato dal Gruppo Consiliare del M5S, prot. n. 101960 del 13.07.2016.

Il Presidente pone quindi in votazione l'atto prot. n. 80737 del 01.06.2016 così come sopra

11

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 18.05.2016;
Vista la relazione del Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio, prot. n. 80737 del 01.06.2016;
Visto il parere della III[^] Commissione Consiliare prot. n. 109110/28.07.2016;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente del Dipartimento Qualità Urbana e del Paesaggio, Dott. M. Fattore ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/00 in data 31.05.2016;
Visto che la presente deliberazione non comporta alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione Comunale e non necessita quindi di alcun parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
Visti gli emendamenti sopra approvati;
Vista tutta la documentazione agli atti

Con voti favorevoli n. 19 (diciannove – Cons. Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Ricci Silvano, Todini Franco, Zingarelli Andrea) e contrari n. 6 (sei - Braghiroli Patrizia, Cecconi Marco Celestino, De Luca Thomas, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Trenta Angelica) su n. 25 Consiglieri presenti e votanti, così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Di approvare il “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati” allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Durante questa fase come determinato con rilevazione elettronica delle presenze, è uscito dall'aula il Consigliere Ricci, i presenti sono 24.

Il Presidente pone infine in votazione l'immediata eseguibilità dell'atto in oggetto ai sensi dell'art. 134 - IV[^] Comma del D. Lgs. n. 267/00 e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 18 (diciotto – Consiglieri Bartolini Renato, Bencivenga Luigi, Burgo Pasqualino, Cavicchioli Andrea, Chiappini Faliero, Di Girolamo Leopoldo, Filipponi Francesco, Lamanna Saverio, Mascio Giuseppe, Masiello Valeria, Monti Jonathan, Narciso Fabio, Orsini Valdimiro, Pantella Alessandra, Pennoni Michele, Piermatti Sandro, Todini Franco, Zingarelli Andrea) e contrari n. 6 (sei – Cons. Braghiroli Patrizia, Cecconi Marco Celestino, De Luca Thomas, Pasculli Federico, Pococacio Valentina, Trenta Angelica) su n. 24 Consiglieri presenti così come rilevato da sistema di votazione elettronica e dal Presidente proclamato

DELIBERA

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – IV° comma del D. Lgs. n. 267/00.

Escono dall'aula i Consiglieri Burgo, Bencivenga, Orsini, Zingarelli, Todini, Narciso, Cavicchioli, Pantella, Filipponi e Pasculli, i presenti sono 14.

Il Presidente, rilevata la mancanza del numero legale in aula dichiara tolta la seduta.
Sono le ore 21.02.

IL TESTO INTEGRALE DEGLI INTERVENTI E' REGISTRATO SU APPOSITI SUPPORTI
MAGNETICI CONSERVATI PRESSO IL COMUNE.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Giuseppe Aronica

IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Mascio





Allegato alla Delibera
di CONSIGLIO COMUNALE
n° 290 del 01.8.2016

COMUNE DI TERNI

REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI



Indice generale

DISPOSIZIONI GENERALI	1
Art. 1. Premessa.....	1
Art. 2. Forme di gestione	1
Art. 3. Finalità e obiettivi	1
Art. 4. Competenze dell'ATI4.....	2
Art. 5. Definizioni	4
Art. 6. Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi.....	6
Art. 7. Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature	7
Art. 8. Caratteristiche e regolarità del servizio	7
Art. 9. Trasferimento o trasbordo di rifiuti	7
Art. 10. Frequenze per la raccolta e lo spazzamento meccanizzato	8
Art. 11. Centri di Raccolta.....	8
Art. 12. Ecomompattatori.....	8
Art. 13. IES – Isola Ecologia Seminterrata	9
MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	10
Art. 14. Classificazione delle aree di raccolta	10
Art. 15. Modalità di attuazione del servizio di raccolta	10
Art. 16. Modalità generali della raccolta porta a porta	10
Art. 17. Accesso alla proprietà privata.....	11
Art. 18. La raccolta differenziata.....	11
Art. 19. Modalità di raccolta rifiuti domiciliare in <u>Area ad Intensità</u>	11
<i>Frequenze di raccolta</i>	11
<i>Raccolta domiciliare della <u>Frazione Indifferenziata</u></i>	11
<i>Raccolta domiciliare della <u>Frazione Organico Umido</u></i>	12
<i>Raccolta domiciliare della <u>Frazione Carta e Cartone</u></i>	12
<i>Raccolta domiciliare della <u>Frazione Plastica e Lattine (multimateriale leggero)</u></i>	12
<i>Raccolta domiciliare della <u>Frazione Vetro</u></i>	12



<i>Raccolte integrative utenze non domestiche ed utenze speciali</i>	13
Art. 20. Modalità di raccolta rifiuti domiciliare in <u>Area Vasta</u>	14
<i>Frequenze di raccolta</i>	14
<i>Raccolta domiciliare della <u>Frazione Indifferenziata</u></i>	14
<i>Raccolta domiciliare della <u>Frazione Organico Umido</u></i>	14
<i>Raccolta domiciliare della <u>Frazione Carta e Cartone</u></i>	14
<i>Raccolta domiciliare della <u>Frazione Plastica e Lattine (multimateriale leggero)</u></i>	14
<i>Raccolta domiciliare della <u>Frazione Vetro</u></i>	15
<i>Raccolte integrative utenze non domestiche ed utenze speciali</i>	15
Art. 21. Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e RAEE.....	15
Art. 22. Raccolta domiciliare dei rifiuti VERDI derivanti da sfalci e potature.....	16
Art. 23. Il compostaggio domestico.....	16
Art. 24. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi.....	17
Art. 25. Raccolta degli oli vegetali domestici.....	17
Art. 26. Raccolta degli abiti usati.....	17
Art. 27. Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione.....	17
Art. 28. Raccolta differenziata per UTENZE SPECIALI (Scuole, Uffici Pubblici, Ospedali, ecc.).....	17
Art. 29. Pannolini e pannoloni.....	18
MODALITÀ DI CONFERIMENTO E OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI.....	19
Art. 30. Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (utenze domestiche o utenze non domestiche) di rifiuti.....	19
Art. 31. Modalità di conferimento e obblighi per i condomini.....	20
RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO.....	22
Art. 32. Definizioni.....	22
Art. 33. Campo di applicazione.....	22
Art. 34. Modalità del servizio di spazzamento.....	22
Art. 35. Cestini getta carte e porta rifiuti.....	22
Art. 36. Raccolta delle foglie.....	23
Art. 37. Aree di sosta.....	23
Art. 38. Pulizia dei mercati.....	23



Art. 39. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, Luna-park	23
Art. 40. Disposizioni diverse	23
Art. 41. Volantinaggio	24
Art. 42. Sgombero della neve	24
Art. 43. Pulizia delle caditoie stradali.....	25
Art. 44. Siringhe abbandonate.....	25
RIFIUTI URBANI SPECIALI ASSIMILATI	26
Art. 45. Modalità di assimilazione dei rifiuti speciali.....	26
Art. 46. Obblighi per i produttori di rifiuti speciali non assimilati	26
DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI.....	27
Art. 47. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni	27
Art. 48. Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinanti	27
DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 49. Controllo e Sanzioni	28
Art. 50. Ispettore ambientale	28
Art. 51. Contributi CONAI	29
Art. 52. Riferimento ad altri regolamenti	29
Art. 53. Riferimenti di legge.....	29
Art. 54. Entrata in vigore.....	29
ALLEGATO : Importo sanzioni VIOLAZIONI	30



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Premessa

1. L' Ambito Territoriale Integrato 4 Umbria, (di seguito ATI4), istituito con decreto del Presidente della Giunta della Regione Umbria n. 8 del 15.1.2009, ha in capo le funzioni in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti così come definito dalla Legge Regionale n. 23 del 9 luglio 2007.
2. L' ATI4 comprende i Comuni di Acquasparta, Allerona, Alviano, Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Baschi, Calvi dell'Umbria, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Fabro, Ferentillo, Ficulles, Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio, Montefranco, Montegabbione, Monteleone di Orvieto, Narni, Orvieto, Otricoli, Parrano, Penna in Teverina, Polino, Porano, San Gemini, Stroncone, Terni.
3. Sulla base del regolamento tipo adottato dall'ATI4 con delibera di Assemblea d'Ambito n. 13 del 22/07/2014 il comune disciplina con il presente regolamento, come previsto dal comma 2 dell'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, nonché delle leggi e disposizioni emanate dalla Regione Umbria e in particolar modo la L.R. 11/09, le attività connesse al ciclo unico dei rifiuti e agli altri servizi pubblici di igiene urbana e di carattere ambientale che vengono erogati sul territorio.
4. Tali attività sono disciplinate nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza e fissando:
 - le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani; le direttive per le modalità di conferimento, per la raccolta differenziata e per il trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e particolari;
 - le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.

Art. 2. Forme di gestione

L' ATI4 provvede all'organizzazione e alla gestione di servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale di Terni secondo le modalità stabilite nell' art. 16 della Legge Regionale n. 11 del 13 maggio 2009.

Art. 3. Finalità e obiettivi

Le operazioni di gestione dei rifiuti urbani costituiscono attività di pubblico interesse e sono sottoposte all'osservanza dei principi contenuti nell'art. 178 del D. Lgs. 152/06.

In particolare tale gestione deve:

- a) Essere ispirata al principio di uguaglianza tra cittadini;
- b) Garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
- c) Ispirarsi a criteri di obiettività, trasparenza, giustizia e imparzialità;
- d) Garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzione dei servizi;



e) Garantire la partecipazione e l'accesso ai cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della presente normativa.

L'ATI4 assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscano:

- a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente
- b) un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi e la preservazione delle risorse naturali.;
- c) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
- d) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'integrazione dei sistemi di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggio, nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato, della disciplina dettata dalla Regione Umbria;
- e) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa;
- f) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani;
- g) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

L'ATI4, di concerto con il Gestore del servizio pubblico e con il Comune, promuove tutte le forme organizzative di gestione dei servizi pubblici tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché l'attuazione delle raccolte differenziate finalizzate al recupero di materia ed energia. Ciò potrà avvenire con il coinvolgimento del cittadino-utente anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica ed impositiva.

Art. 4. Competenze dell'ATI4

1. Sono di competenza dell'ATI4, che si avvale del gestore del servizio la gestione dei rifiuti urbani in regime di privativa come classificati dall'art. 184 del D.Lgs. 152/06, ovvero la gestione dei seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo quanto stabilito nel "Regolamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani" approvato con D.C.C. n. 147 del 15/07/2013 ;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico, o sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), ed e).

2. Competono inoltre all'ATI4, che si avvale del gestore del servizio:

- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani: la raccolta, il trasporto, lo smaltimento ed il recupero;
- b) l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio nel rispetto dei principi previsti dall'art. 219 del D.Lgs. 152/06;



- c) l'adozione di misure volte a incoraggiare la raccolta separata dei rifiuti organici;
- d) l'emanazione di appositi atti gestionali che recepiscono modifiche del servizio.

3. Competono al Comune di Terni:

- a) i provvedimenti, circoscritti ad un specifico territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 152/06;
- b) l'adozione di ordinanze contingibili e urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06.

il controllo, in solido con l'ATI4, del corretto comportamento da parte delle utenze.

4. Restano esclusi dalla privativa comunale i seguenti rifiuti ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/06:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- c) relativamente alla bonifica di siti contaminati il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
- d) le materie, le sostanze e i prodotti secondari di cui all'art. 181-bis del D. Lgs 152/2006
- e) i seguenti rifiuti regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
 - 1. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - 2. i rifiuti radioattivi;
 - 3. i materiali esplosivi in disuso;
 - 4. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
 - 5. le materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola; paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - 6. i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui;
 - 7. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati;
 - 8. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione.



Art. 5. Definizioni

Ai fini del presente regolamento si accolgono le definizioni dell'art. 183 del D.Lgs. 152/06 ed in particolare le definizioni di rifiuto, produttore, detentore, gestione, raccolta, raccolta differenziata, smaltimento, recupero, luogo di produzione dei rifiuti, stoccaggio, deposito temporaneo.

Vengono riprese le seguenti definizioni:

- a) *rifiuto*: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) *produttore di rifiuti*: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- bb) *deposito temporaneo*: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (...);
- c) *gestione*: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario. Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- d) *raccolta*: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- e) *raccolta differenziata*: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico
- f) *raccolta differenziata monomateriale*: la raccolta idonea ad intercettare un'unica frazione recuperabile di rifiuti;
- g) *raccolta differenziata multimateriale*: la raccolta idonea a raggruppare nello stesso contenitore o sacco rifiuti riciclabili appartenenti a più frazioni merceologiche, da destinarsi ad apposito impianto di selezione
- h) *riutilizzo*: Qualsiasi operazione qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

Si definiscono inoltre:

- a) *utenti domestici (UD)*: tutti i nuclei familiari residenti o domiciliati nel territorio comunale;
- b) *utenti non domestici (UND)*: tutte le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive e dei servizi in genere produttore di rifiuti assimilati agli urbani;
- c) *gestore del servizio*: il soggetto individuato ai sensi dell'Art. 16 della LR n. 11 /2009 che, in base alle forme di cui all'art. 200 e seguenti del D.Lgs. 152/06, effettua una o più operazioni comprese nella gestione dei rifiuti urbani;



- d) *conferimento*: modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore.
- e) *servizio di raccolta*: la raccolta effettuata dal gestore, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento
- f) *raccolta a domicilio o porta a porta*: operazione di prelievo dei rifiuti all'esterno dei luoghi di produzione, in prossimità delle singole abitazioni o attività economiche mediante prelievo da parte del gestore presso il domicilio dell'utente, in un giorno prestabilito o su chiamata;
- g) *raccolta stradale*: raccolta dei rifiuti effettuata previo conferimento degli stessi da parte dell'utente in appositi contenitori posti in area pubblica, di tipo stradale (cassonetti) o interrati o posti all'interno dei centri di raccolta e svuotati periodicamente dal gestore;
- h) *servizio integrativo di raccolta*: la raccolta e/o il trasporto e/o lo stoccaggio di rifiuti speciali che avviene in base ad apposita convenzione facoltativa per l'utente;
- i) *centro di raccolta*: area presidiata, aperta in determinati orari ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Il centro di raccolta dovrà favorire il conferimento diretto delle frazioni per le quali è prevista la raccolta differenziata e/o frazioni che sono già oggetto di preselezione da parte degli utenti, con particolare riguardo ai materiali che per tipologia o dimensioni non sono conferibili al normale circuito di raccolta;
- j) *spazzamento stradale*: servizio pubblico di nettezza urbana, finalizzato alla pulizia ed al lavaggio delle aree pubbliche o private comunque soggette ad uso pubblico;
- k) *compostaggio domestico*: l'attività di raccolta con vari sistemi (generalmente in concimaia o in composter) degli scarti organici per la trasformazione degli stessi in compost;
- l) *compost*: humus, terriccio o ammendante dei terreni ottenuto dalla trasformazione dei rifiuti organici di cucina e degli scarti dei giardini, ad opera di microrganismi.
- m) *rifiuti domestici*: sono i rifiuti, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione.
- n) *rifiuti pericolosi* i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs. 152/06;
- o) *rifiuti esterni*: sono costituiti dai rifiuti provenienti dalle operazioni di spazzamento delle strade e dai rifiuti, di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade e aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, laghi e canali appartenenti a pubblici demani;
- p) *rifiuti assimilati agli urbani*: sono costituiti dai rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 comma 2, lett. g) del D.Lgs. 152/06 e come definiti nel "Regolamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani" approvato con D.C.C. n. 147 del 15/07/2013;
- q) *rifiuti cimiteriali*: sono i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali inclusi i rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale.
- r) *rifiuti organici* (Frazione Organica dei RU): sono i materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili; a loro volta si suddividono in:
- *verde*: comprende scarti vegetali derivanti dai lavori di sfalcio dell'erba, della pulizia e della potatura di piante sia pubbliche che private;



- *umido*: comprende scarti di cucina di origine domestica o commerciale (ristoranti, mense) e modiche quantità di verde o di pura cellulosa (carta assorbente, fazzoletti di carta e simili);
- s) *rifiuti secchi riciclabili*: sono costituiti dai materiali a basso tasso di umidità, comprendenti tutte le frazioni passibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo:
1. *carta e cartone e imballaggi di carta e cartone*: Materiale a base cellulosica (carta grafica, cartone, cartoncino, contenitori per bevande poli-accoppiato tipo tetra pak, ecc.) salvo quanto definito di volta in volta sulla base degli impianti di destinazione;
 2. *imballaggi in plastica*: frazione recuperabile costituita da imballaggi in plastica e rifiuti da imballaggi in plastica salvo quanto definito di volta in volta il gestore sulla base degli impianti di destinazione;
 3. *vetro e imballaggi in vetro*: bottiglie, oggetti in vetro, lampadine escluse;
 4. *imballaggi metallici*: lattine in alluminio e in banda stagnata ed altri piccoli oggetti metallici;
 5. *abiti usati*;
 6. *altre frazioni riciclabili non comprese nei punti precedenti*;
- t) *ingombranti*: sono costituiti da beni di consumo durevoli quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti destinati allo smaltimento o al parziale recupero (televisori, computers, piccoli elettrodomestici, frigoriferi, ecc.);
- u) *rifiuti secchi non riciclabili o rifiuti non differenziati*: tutte le restanti frazioni non più passibili di recupero di materiale e che siano quindi destinate a forme di recupero energetico o smaltimento;
- v) *RAEE Apparecchiature elettriche ed elettroniche definite dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Le categorie di apparecchiature riportate nell'allegato I del decreto sono:*
- *Grandi elettrodomestici*
 - *Piccoli elettrodomestici*
 - *Apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni*
 - *Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici*
 - *Apparecchiature di illuminazione (comprese le lampadine i tubi fluorescenti (neon e a scarica),*
 - *Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)*
 - *Giocattoli ed apparecchiature per il tempo libero e lo sport*
 - *Dispositivi medici di provenienza domestica*
 - *Strumenti di monitoraggio e di controllo*
 - *Distributori automatici.*
- w) *rifiuti urbani con caratteristiche di pericolosità (RUP)*:
- *Pile alcaline: pila a stilo e a bottone*
 - *Medicinali: farmaci scaduti*
 - *Contenitori identificati con il simbolo T&F: inchiostri, adesivi, vernici, solventi, ecc.*
 - *Batterie e accumulatori al Pb e nichel-cadmio.*

Art. 6. Prescrizioni sulla raccolta degli imballaggi



1. L'ATI4, ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. 152/06, organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere alle utenze domestiche e non domestiche di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti da imballaggi.
2. L'ATI4 garantisce la copertura omogenea del territorio. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza, l'economicità del servizio, il coordinamento con la gestione di altri rifiuti ed il loro reinserimento nei cicli produttivi e naturali.
3. Ai sensi dell'art. 226 comma 2 del D. Lgs. 152/06 è vietata l'immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualunque natura.
4. Gli imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dai commercianti al dettaglio possono essere conferiti al sistema pubblico solo attraverso la raccolta differenziata, nei limiti previsti dall'art 221 comma 2 del D. 152/06.

Art. 7. Caratteristiche degli automezzi e delle attrezzature

1. I mezzi e le attrezzature impiegate per lo svolgimento del servizio devono essere omologati ed essere assoggettati ai collaudi specifici in relazione al loro utilizzo, devono avere caratteristiche, stato di conservazione e di manutenzione tali da assicurare il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie; in particolare deve essere prevenuta la dispersione di rifiuti e di liquami nonché la fuoriuscita di esalazioni moleste.
2. I mezzi utilizzati per la raccolta ed il trasporto devono venire periodicamente lavati e disinfettati.
3. I veicoli devono ottemperare alle norme in materia di circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni concesse per agevolare lo svolgimento delle operazioni, quali l'accesso a corsie preferenziali, la fermata e la sosta in zone soggette a divieto, la fermata in seconda posizione, l'accesso alle isole pedonali, ecc. La sosta dei veicoli deve comunque essere limitata al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione delle operazioni di raccolta, riempimento e trasbordo.
4. È fatto divieto di manomettere o danneggiare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti quali: contenitori per la raccolta porta a porta, cestini getta carte e porta rifiuti, impianti, isole ecologiche, ecc.
5. È fatto divieto di imbrattare con scritte, disegni, adesivi o spostare le attrezzature adibite al servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti.

Art. 8. Caratteristiche e regolarità del servizio

1. La raccolta dei rifiuti urbani e assimilati viene eseguita su tutto il territorio comunale. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per cause sindacali o di forza maggiore non comporta esonero o riduzione della TARI.
2. In caso di sospensione del servizio superiore a dieci giorni solari la quota variabile della tariffa è dovuta in misura ridotta in proporzione al periodo di irregolare servizio.
3. L'ATI4 in caso di temporanea interruzione del servizio di raccolta, ad esclusione delle casistiche sopracitate, può fare azione di rivalsa sul gestore applicando specifica penale prevista dal contratto di servizio, salvo che l'interruzione non si configuri come reato penale.

Art. 9. Trasferimento o trasbordo di rifiuti

1. Il trasferimento o trasbordo dei rifiuti da un automezzo più piccolo ad uno più capiente, ovvero da un automezzo ad un contenitore di grande capacità e realizzato allo scopo, essendo operazione di



“raggruppamento dei rifiuti” ai fini dell’ottimizzazione del servizio è considerato un’operazione facente parte integrante della raccolta e del trasporto dei rifiuti.

2. Le aree nelle quali avviene il trasbordo dei rifiuti devono essere il più possibile lontane dalle abitazioni e le operazioni da automezzo ad automezzo non devono comportare perdite e fuoriuscite di rifiuti o liquami.
3. Se viene utilizzata una piazzola appositamente attrezzata, questa deve trovarsi in un’area gestita e controllata dal Gestore e deve possedere tutti i requisiti di sicurezza e igiene previsti dalle norme. Il gestore del servizio è tenuto alla pulizia dell’area.
4. Le aree individuate dal Gestore del servizio per effettuare l’attività di travaso ed approvate dai competenti uffici comunali saranno individuate con atti gestionali tenendo conto della tutela sanitaria e del decoro urbano.

Art. 10. Frequenze per la raccolta e lo spazzamento meccanizzato

1. Modifiche alle frequenze di raccolta dei rifiuti stabilite nel presente regolamento potranno essere apportate mediante ordinanza in base alle esigenze del servizio, cercando sempre – nei limiti del possibile – di tenere conto delle esigenze dell’utenza.
2. Gli orari di apertura dei centri di raccolta, nonché eventuali variazioni, sono comunicati alla popolazione in forme che consentano la più appropriata diffusione dell’informazione.
3. In generale modalità ed orari di svolgimento dei servizi di raccolta e spazzamento vengono fissati e possono essere variati con apposita ordinanza da emettersi nei modi di legge.

Art. 11. Centri di Raccolta

I Centri di Raccolta ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008 - Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche sono aree appositamente progettate, realizzate e gestite per la raccolta di un’ampia gamma di frazioni merceologiche e di tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, al fine di migliorare la separazione e il corretto avvio a destino di materiali riciclabili o recuperabili, nonché di materiali che necessitano di specifiche modalità di trattamento/smaltimento.

Nel territorio del Comune di Terni sono attualmente attivi i seguenti Centri di Raccolta:

- Loc. Ponticelli, Piediluco (approvato con Determina Dirigenziale n° 1058 del 19/04/2010 prot. 73568)
- Maratta, Via Ratini, 6 (approvato con Determina Dirigenziale n° 556 del 24/02/2010 prot. 40235)
- San Martino (approvato con Determina Dirigenziale n° 1050 del 16/04/2010 prot. 73502)

In base a quanto stabilito nel Piano d’Ambito sono in fase di realizzazione altri tre Centri di Raccolta.

Per i cittadini che conferiscono i rifiuti differenziati presso i Centri di Raccolta sono previsti incentivi ai sensi dell’art. 14 del *Regolamento per l’applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI)*.

Art. 12. Ecocompattatori

Gli Ecocompattatori installati nel territorio comunale permettono di compattare in modo automatico, semplice e veloce tutte le bottiglie in plastica PET di vari formati, i contenitori in PE-HD e PE-LD e anche le lattine per bevande di varie dimensioni.

Al momento del conferimento viene rilasciato uno scontrino che può essere esibito presso gli esercizi commerciali convenzionati per ottenere uno sconto sugli acquisti.



Il sistema inoltre attraverso la lettura della tessera sanitaria dell'intestatario della TARI permette di accedere agli stessi incentivi previsti per il conferimento presso i Centri di Raccolta (art. 14 del *Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI)*).

Art. 13. IES – Isola Ecologia Seminterrata

Un'Isola Ecologica Seminterrata (IES) utile per la Raccolta Differenziata di Plastica, Carta e Cartone, Vetro e Metalli è stata installata in Corso del Popolo. La IES è dedicata ad un numero ristretto di cittadini che vivono nella zona limitrofa e a cui è stata rilasciata l'ECO-Card..

L'utilizzo dell'isola seminterrata per il conferimento dei rifiuti permette di accedere agli stessi incentivi previsti per i Centri di Raccolta (art. 14 del *Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI)*).



MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 14. Classificazione delle aree di raccolta

Il Comune, effettua la raccolta dei rifiuti mediante prelievo domiciliare (c.d. sistema porta a porta) e con una frequenza variabile a seconda che avvenga all'interno dell'area denominata "ad intensità" o di un' "area vasta" come definite nelle "linee guida per la raccolta differenziata" di cui alla Delibera Giunta Regionale 1229 del 7 settembre 2009.

La delimitazione delle aree servite con una modalità "ad intensità" e "di area vasta" viene riportata nella mappa allegata al presente regolamento.

Art. 15. Modalità di attuazione del servizio di raccolta

Il servizio di raccolta dei rifiuti può essere svolto con le seguenti modalità:

- a) prelievo domiciliare (raccolta porta a porta) con gli appositi contenitori affidati agli utenti in comodato gratuito da parte dell'ATI4
- b) conferimento diretto del rifiuto da parte del produttore ai centri di raccolta per i quali il produttore ha titolo di accedere in funzione dei singoli servizi di raccolta effettivamente attivati;
- c) contenitori stradali dedicati alla raccolta dell'organico per le aree in cui è prevista una raccolta "di area vasta"
- d) contenitori stradali dedicati alla raccolta di pile e farmaci.
- e) raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e dei RAEE
- f) raccolta domiciliare di sfalci e potature

Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

Art. 16. Modalità generali della raccolta porta a porta

1. Il servizio di raccolta "porta a porta" consiste nella raccolta dei rifiuti conferiti dai cittadini presso le abitazioni e delle utenze non domestiche presso i luoghi delle rispettive attività. Di norma il metodo consente la possibile identificazione dell'utenza che ha eseguito il conferimento, anche se l'ATI4 può prevedere conferimenti collettivi, da parte di più utenze mediante l'utilizzo di bidoni comuni per condomini o per piccoli agglomerati di abitazioni ben delimitati.
2. La raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori o in sacchi avverrà al piano terra di ogni stabile, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o la strada pubblica. Il gestore passerà "porta a porta" provvedendo alla raccolta dei contenitori. Questi verranno collocati, nel giorno e nell'ora prefissati, davanti all'ingresso dell'abitazione o negli spazi appositamente indicati dal Gestore concordemente al Comune.
3. Il Gestore in accordo con l'ATI4 potrà, in casi particolari, effettuare la raccolta anche in aree diverse, previo sopralluogo e/o verifica tecnica sull'opportunità di svolgere il servizio in tale modo.
4. I rifiuti per i quali è istituito il servizio di raccolta porta a porta devono essere tenuti all'interno della proprietà fino all'orario stabilito per il conferimento. I sacchi a perdere o i contenitori rigidi previsti per la raccolta porta a porta vanno esposti per la raccolta sul marciapiede o in area pubblica. L'utente è tenuto a ritirare quanto prima il proprio contenitore dall'area pubblica dopo lo svuotamento da parte del gestore;
5. Nel servizio di raccolta porta a porta è permesso il deposito sulla via pubblica dei contenitori dei rifiuti dalle ore 22.00 della sera precedente alle ore 8.00 del giorno della raccolta.



6. Il conferimento deve avvenire in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale.
7. È vietato il conferimento al di fuori dei punti di raccolta individuati.
8. Gli utenti sono tenuti a effettuare la pulizia dei contenitori ad essi dedicati comprendendo i mastelli, bidoni e cassonetti e in particolare a non danneggiare o coprire il codice a barre quando apposti sugli stessi.

Art. 17. Accesso alla proprietà privata

Di norma non è previsto l'accesso del personale che effettua il servizio di raccolta rifiuti alla proprietà privata; questo potrà essere previsto per esigenze di praticità legate al servizio o consentito su esplicita richiesta dell'utente previa valutazione del Gestore e del Comune. In tal caso i proprietari o comunque gli aventi titolo sono tenuti a rilasciare autorizzazione scritta all'accesso e al transito dei mezzi e del personale addetto alla raccolta, attraverso le proprietà private. Nel caso in cui l'accesso e il transito vengano in qualsiasi modo impediti od ostacolati, il gestore è esonerato dall'obbligo della raccolta fino alla rimozione dell'impedimento o ostacolo.

Art. 18. La raccolta differenziata

1. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi le seguenti frazioni di rifiuto: vetro, carta e cartone, imballaggi metallici (in alluminio, acciaio o banda stagnata), imballaggi in plastica, rifiuti umidi, scarti vegetali o verde, rifiuti ingombranti, RAEE, rifiuti pericolosi (batterie e pile, farmaci scaduti, prodotti etichettati T&F), oli vegetali domestici, che verranno successivamente avviati ad impianti di recupero o a smaltimento controllato.
2. I rifiuti oggetto di raccolta differenziata non possono essere conferiti tramite i contenitori dei rifiuti indifferenziati.

Art. 19. Modalità di raccolta rifiuti domiciliare in Area ad Intensità.

Frequenze di raccolta

FREQUENZE DI RACCOLTA	Aree ad Intensità
INDIFFERENZIATO	1/7
ORGANICO	2/7 - 3/7*
CARTA	1/7
PLASTICA	1/7
VETRO	1/15

*La frequenza è di tre volte a settimana (3/7) nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre.

Raccolta domiciliare della Frazione Indifferenziata

Tutti i nuclei familiari e le utenze non domestiche avranno in dotazione mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240-360 e sino al 660-1100 per le grandi utenze. Le utenze conferiranno detto rifiuto tramite mastello o carrellato opportunamente assegnato da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. La frequenza del prelievo è di 1



volta/settimana tutto l'anno per un totale di 52 svuotamenti. Su tutti i contenitori sono installati dei sistemi di codifica transponder che permetteranno l'applicazione futura della tariffa puntuale.

Raccolta domiciliare della Frazione Organico Umido

Nelle aree ad intensità gli utenti conferiranno tale frazione tramite mastello da 25 lt o carrellato a due ruote da 120 lt- 240 lt, opportunamente assegnato, da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. Tutte le famiglie saranno dotate di un kit per la gestione del rifiuto organico costituito da sacchetti in mater-bi dalla volumetria di 7 lt e da un secchiello sottolavello da 10 lt per la raccolta del rifiuto. Il sottolavello dovrà essere svuotato a cura dell'utente e il contenuto trasferito nel contenitore destinato all'esposizione la cui volumetria minima risulta quella da 25 lt. Per il conferimento di tale frazione possono essere utilizzati i sacchetti in dotazione o sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (come previsto dal comma 1 dell'art. 182-ter del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 205/2010).

La frequenza del prelievo è di 2 volte a settimana nel periodo ordinario compreso tra ottobre e maggio di ogni anno mentre è di 3 volte a settimana nel periodo estivo compreso tra giugno e settembre per un totale di 120 svuotamenti all'anno.

Raccolta domiciliare della Frazione Carta e Cartone

Tutti i nuclei familiari e le utenze non domestiche avranno in dotazione mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240-360 e sino al 660-1100 per le grandi utenze. I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.

La frequenza del prelievo è di 1 volta a settimana tutto l'anno per un totale di 52 svuotamenti.

La carta e il cartone deve essere conferita nel contenitore sfusa o in sacchi di carta, non deve essere utilizzati sacchi o shoppers in plastica.

Raccolta domiciliare della Frazione Plastica e Lattine (multimateriale leggero)

1. Gli imballaggi in plastica, le lattine in alluminio e i barattoli in banda stagnata vengono raccolti con sistema porta a porta ricorrendo a mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240-360 e sino al 660-1100 per le grandi utenze.
2. Tale raccolta riguarda l'intercettazione degli imballaggi in plastica quali bottiglie, flaconi, vaschette, vasetti per yogurt, film estensibile, shopper, confezioni per alimenti, e imballaggi in genere, lattine in alluminio, barattoli e latte in banda stagnata, piccoli oggetti e minuterie in metallo
3. La frazione multimateriale imballaggi in plastica – lattine e barattoli deve essere conferita sfusa o in buste di plastica.
4. I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. La frequenza del prelievo è di 1 volta/settimana tutto l'anno per un totale di 52 svuotamenti.

Raccolta domiciliare della Frazione Vetro

1. Tale raccolta riguarda l'intercettazione di imballaggi in vetro quali bottiglie, barattoli e vasetti, bicchieri, piccoli frammenti vetrosi.



2. Il vetro deve essere conferito nel contenitore sfuso e non devono essere utilizzati sacchi o shoppers in plastica. I vetri di maggiori dimensioni (es. damigiane, lastre ecc.) che non possono essere inseriti nei contenitori devono essere conferiti presso il centro di raccolta comunale.
3. Tutte le utenze domestiche e non domestiche avranno in dotazione mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240. I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.
4. La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni 15 giorni.

Raccolte integrative utenze non domestiche ed utenze speciali

Per le utenze non domestiche sono previsti, in base alla potenzialità di produzione di un determinato rifiuto in quantità superiori alla media, passaggi integrativi ulteriori rispetto a quanto previsto per il passaggio ordinario riferito alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche ma con produzione ordinaria di tali rifiuti.

I rifiuti che possono essere causa di aumento di frequenza per le utenze non domestiche sono:

- Organico
- Cartone
- Vetro
- Imballaggi in plastica

Le categorie commerciali indicate al D.P.R. 158/99 potranno conferire i rifiuti prodotti in base ai criteri qualitativi e quantitativi stabiliti nel Regolamento di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani approvato con D.C.C. 147 del 15/07/2013.

Sono da considerare come utenze non domestiche specifiche le utenze quali mense delle scuole, ospedali, case di cura, USL, caserme ed altre strutture pubbliche che possono produrre particolari quantità di rifiuti.

Ogni passaggio rivolto alle utenze domestiche risulta valido anche per le utenze non domestiche e che i servizi di seguito elencati si devono quindi aggiungere ai passaggi già precedentemente citati validi contemporaneamente sia per utenze domestiche che domestiche.

Integrazione organico: Periodo ordinario da ottobre a maggio sempre attivo il terzo passaggio. Periodo estivo integrazione per utenze specifiche il lunedì mattina. Per utenze speciali integrazione ulteriore con passaggio di 6 giorni a settimana.

Integrazione Cartone: Integrazione di n° 2 passaggi alla settimana

Integrazione Vetro: Integrazione di n° 2 passaggi per la settimana in cui era già previsto il servizio e di n° 3 passaggi nella settimana in cui non era prevista la raccolta del vetro .

Integrazione Imballaggi in plastica: Integrazione di n° 1 passaggio alla settimana per le utenze individuate in fase di avvio servizio al fine di garantire 2 passaggi settimana tutto l'anno.



Art. 20. Modalità di raccolta rifiuti domiciliare in Area Vasta

In area vasta la raccolta risulta domiciliare (c.d. porta a porta) per tutte le frazioni.

Frequenze di raccolta

FREQUENZE DI RACCOLTA	Aree ad Intensità
INDIFFERENZIATO	1/15
ORGANICO	2/7
CARTA	1/15
PLASTICA	1/15
VETRO	1/30*

*La frequenza è per le utenze speciali sarà 1/15.

Raccolta domiciliare della Frazione Indifferenziata

Tutti i nuclei familiari e le utenze non domestiche avranno in dotazione carrellati da 240 lt o 660-1100 lt per le grandi utenze. Le utenze conferiranno detto rifiuto tramite carrellato opportunamente assegnato da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni quindici giorni tutto l'anno per un totale di 26 svuotamenti.

Raccolta domiciliare della Frazione Organico Umido

Nelle aree ad intensità gli utenti conferiranno tale frazione tramite carrellato stradali da 240 lt a servizio di un limitato numero di utenti. Tutte le famiglie saranno dotate di un kit per la gestione del rifiuto organico costituito da sacchetti biodegradabili e compostabili dalla volumetria di 7 lt e da un secchiello sottolavello da 10 lt per la raccolta del rifiuto. Per il conferimento di tale frazione possono essere utilizzati i sacchetti in dotazione o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002 (come previsto dal comma 1 dell'art. 182-ter del D. Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.lgs. 205/2010). Il sottolavello dovrà essere svuotato a cura dell'utente e il contenuto trasferito nel contenitore destinato all'esposizione. La frequenza del prelievo è di 2 volte a settimana per tutto l'anno per un totale di 120 svuotamenti all'anno.

Raccolta domiciliare della Frazione Carta e Cartone

Tutti i nuclei familiari e le utenze non domestiche avranno in dotazione carrellati da 240 lr o da 660-1100 lt per le grandi utenze. I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.

La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni quindici giorni tutto l'anno per un totale di 26 svuotamenti.

Raccolta domiciliare della Frazione Plastica e Lattine (multimateriale leggero)

Tutte le utenze domestiche e non domestiche avranno in dotazione mastelli dalla volumetria di 40 lt e carrellati da 120-240-360 e sino al 660-1100 per le grandi utenze. I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni quindici giorni tutto l'anno per un totale di 26 svuotamenti.



Raccolta domiciliare della Frazione Vetro

Tutte le utenze domestiche e non domestiche avranno in dotazione carrellati da 240 lt. I contenitori assegnati saranno da posizionarsi su suolo pubblico (nei pressi del numero civico dell'utenza e comunque appena fuori della proprietà privata) a cura dell'utente nei giorni e negli orari previsti per la raccolta. La frequenza del prelievo è di 1 volta ogni trenta giorni.

Raccolte integrative utenze non domestiche ed utenze speciali

Per le utenze non domestiche e speciali ricadenti in area vasta, come anticipato nei singoli paragrafi sopra esposti dopo le necessarie verifiche, esse saranno inserite in un apposito registro e trattate con un servizio paritario rispetto alle utenze insediate in area ad intensità.

Art. 21. Raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti e RAEE

Il servizio consiste nella raccolta domiciliare dei rifiuti ingombranti per le utenze domestiche previa prenotazione telefonica al numero verde.

Il servizio è attivo sia per le aree ad intensità che in area vasta. Il servizio sarà riferito alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani ingombranti e provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione nei limiti quantitativi di 2 m³ e per un numero massimo di 3 pezzi per prelievo.

I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi, congelatori, condizionatori e le apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso identificate come RAEE saranno raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti ingombranti.

Questo servizio sarà disponibile per tutte le tipologie di rifiuto definibili ingombranti ed in particolare:

- rifiuti ingombranti ferrosi con esclusione dei quelli pericolosi o a motore;
- rifiuti ingombranti legnosi;
- rifiuti ingombranti non recuperabili (divani, poltrone, ecc)
- rifiuti ingombranti vetrosi (damigiane e simili);
- rifiuti ingombranti costituita da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- rifiuti ingombranti in genere purché di dimensioni tali da non essere inseribili nei contenitori delle raccolte domiciliari e non pericolosi.

Il Gestore prevede un servizio gratuito di raccolta e smaltimento a domicilio prenotabile tramite il numero verde 800215501, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 19; l'utente, dopo aver comunicato il codice TARI, può concordare con l'operatore un appuntamento per il ritiro del rifiuto.

Il prelievo avverrà a domicilio con rilascio di tagliando di prelievo riportante data ed elenco di rifiuti per cui è stato richiesto l'intervento.

La richiesta dovrà specificare:

1. l'esatta tipologia dei materiali;
2. l'indirizzo presso il quale si depositeranno i materiali (al di fuori della proprietà privata) indicando il civico o eventuale frazione;
3. il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del richiedente per poterlo eventualmente contattare in caso necessità.

Tale tipologia di rifiuto è inoltre conferibile nei Centri Ecologici di Raccolta Differenziata.

Ai sensi del Decreto dell'8 marzo 2010 n.65 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare il distributore, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o



elettronica destinata ad un nucleo domestico, deve assicurare il ritiro gratuito dell'apparecchiatura che viene sostituita.

Per le apparecchiature contenenti sostanze pericolose, con particolare riferimento a quelle contenenti clorofluorocarburi (CFC), devono essere adottate particolari attenzioni nelle fasi di ammasso e trasporto affinché tutte le operazioni avvengano in modo da non rilasciare tali sostanze nell'ambiente e, in generale, in modo da preservarne l'integrità ai fini del successivo conferimento a impianti autorizzati al recupero.

Tale tipologia di rifiuto è inoltre conferibile nei Centri Ecologici di Raccolta Differenziata.

Art. 22. Raccolta domiciliare dei rifiuti VERDI derivanti da sfalci e potature

Fanno parte di tale frazione di rifiuti sfalci d'erba, residui vegetali da pulizia dell'orto e giardino, piccole potature, foglie e ramaglie.

I rifiuti dovranno essere conferiti in sacchi o fascine o comunque in modo da essere movimentabili a mano (ciascun collo non deve superare i 20 Kg). Il volume totale non deve superare 1 m³.

È attivo un servizio a domicilio attivabile tramite prenotazione al numero verde 800215501, dal lunedì al sabato dalle ore 6 alle ore 12 e dalle ore 13 alle ore 19: si prende appuntamento seguendo le disposizioni date dall'operatore previa comunicazione del codice utente TARI.

La richiesta dovrà specificare:

1. l'esatta tipologia dei materiali;
2. l'indirizzo presso il quale si depositeranno i materiali indicando il civico o eventuale frazione;
3. il nome, l'indirizzo e il numero di telefono del richiedente per poterlo eventualmente contattare in caso necessità.

Art. 23. Il compostaggio domestico

1. Il Comune di Terni incoraggia la pratica del trattamento domestico della frazione organica dei rifiuti (compostaggio domestico).
2. Le utenze dotate di giardino o di un piccolo spazio verde esterno all'abitazione possono separare dagli altri rifiuti la frazione organica domestica (resti dei pasti e vegetali, gli scarti di potature, sfalci e altre attività di giardino) e compostarla "in proprio", a mezzo composte o gestione di concimaia o altra metodica idonea, purché il processo risulti controllato e non dia luogo ad inconvenienti di natura igienico-sanitaria (esempio: emissione di odori molesti o nocivi).
3. Il compostaggio domestico deve essere praticato secondo le seguenti modalità:
 - ✓ l'area di compostaggio deve essere localizzata nel rispetto dell'art.889 (almeno 2 metri tra il confine ed il punto più vicino del perimetro più interno delle opere predette) del codice civile;
 - ✓ deve essere evitata la formazione di liquami e percolati mediante copertura adeguata dell'area e/o miscelazione di materiali assorbenti (segatura, foglie secche, cenere di legna, ecc.);
 - ✓ deve essere garantita l'ossigenazione del materiale mediante rivoltamenti periodici ed una corretta miscelazione dei materiali;
 - ✓ deve essere assicurato un tasso di umidità idonea allo sviluppo degli organismi decompositori;
 - ✓ deve essere evitata la formazione dei cattivi odori;
 - ✓ il materiale legnoso da compostare deve essere opportunamente sminuzzato;
 - ✓ in caso di comparsa di ratti vanno adottati idonei interventi di bonifica;
 - ✓ è consentito l'impiego di bioattivatori ed enzimi dei tipi in commercio per l'innesco e il potenziamento del processo di decomposizione.



4. Il compostaggio domestico effettuato da una utenza che abiti in un condominio deve essere condotto esclusivamente in area di esclusiva pertinenza e non negli spazi comuni condominiali e comunque tale pratica è condizionata al parere degli altri condomini.
5. Le utenze che praticano il compostaggio domestico e che richiedono la riduzione sulla TARI tramite apposito modulo, non usufruiscono del servizio di raccolta del rifiuto umido e del vegetale e pertanto non vengono dotati dei contenitori a tal scopo previsti.
6. In base al comma 3 dell'art 23 del Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)
"Alle utenze domestiche, aventi un'area verde (orto, giardino) di superficie non inferiore a 20 mq, che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica inizialmente una riduzione del 10%. Tale condizione è valida anche nel caso di condomini comprendenti più utenti, purché l'area verde abbia una superficie di almeno 60 mq. L'acquisto della compostiera sarà a carico dell'utente che risponde della perfetta funzionalità della stessa. L'incentivo verrà corrisposto direttamente in bolletta in un'unica soluzione dopo l'esito positivo delle verifiche di controllo effettuate dal gestore."

Art. 24. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani particolari e pericolosi

I rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- a) le pile negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio e presso le attività commerciali;
- b) i prodotti farmaceutici scaduti negli appositi contenitori dislocati sul territorio presso le farmacie e le parafarmacia;
- c) i rifiuti urbani costituiti da prodotti e relativi contenitori etichettati con il simboli di pericolo T&F, di sola ed esclusiva provenienza domestica, dovranno obbligatoriamente essere conferiti, a cura dell'utente, ai centri di raccolta.

Art. 25. Raccolta degli oli vegetali domestici

Gli oli vegetali domestici devono essere conferiti negli appositi contenitori ai centri di raccolta o in altre strutture appositamente attrezzate e debitamente autorizzate. L'utente TARI può fare richiesta al gestore per ricevere un apposito contenitore per la raccolta degli oli vegetali esausti.

Verrà attivato a cura del gestore un servizio di raccolta a domicilio con modalità di ritiro su chiamata.

Art. 26. Raccolta degli abiti usati

La raccolta degli abiti usati viene effettuata attraverso appositi contenitori stradali distribuiti sul territorio a cura del gestore.

Verrà attivato a cura del gestore un servizio di raccolta a domicilio con modalità di ritiro su chiamata.

Art. 27. Raccolta di rifiuti inerti da opere di manutenzione

Le sole utenze domestiche possono conferire ai centri di raccolta, in base alle indicazioni stabilite, i materiali inerti e ogni altro materiale derivante da piccole opere di manutenzione ordinaria, purché tali lavori siano stati eseguiti direttamente da tali soggetti.

Art. 28. Raccolta differenziata per UTENZE SPECIALI (Scuole, Uffici Pubblici, Ospedali, ecc.)

Una serie di utenze non domestiche che possono essere considerate speciali e specifiche per il servizio che danno alla comunità, saranno servite da un servizio dedicato di raccolta in base alle ore che le stesse strutture indicheranno.

Le strutture che possono essere considerate specifiche sono:



- strutture e plessi scolastici di ogni ordine e grado;
- strutture sanitarie di servizio e di ricovero;
- strutture pubbliche quali stazioni, uffici postali, uffici comunali, caserme, ecc;
- strutture legate ad associazioni.

Inoltre potranno ricevere il servizio descritto anche le strutture private aventi determinate caratteristiche che il Comune valuterà di inserire nell'elenco "Utenze Speciali", che sarà stilato.

In considerazione del fatto che per ciascuna tipologia di rifiuti ognuna di tali utenze risulta avere caratteristiche ed esigenze diverse legate alle attività svolte, il servizio verrà effettuato in un orario concordato con l'utenza all'interno della fascia oraria 6.00 – 18.00 dal lunedì al venerdì e nella fascia 6.00 - 12.00 del sabato.

Art. 29. Pannolini e pannoloni

Agli utenti che presentano particolari esigenze per lo smaltimento di pannolini, pannoloni e traverse vengono forniti appositi mastelli o contenitori carrellati dedicati e potranno concordare con il gestore modalità, frequenza e orari di conferimento.

Il servizio ha come scopo quello di ridurre al minimo il disagio per questa categoria di utenti evitando ai predetti utenti l'obbligo di conferire nel contenitore comune (se residenti in condominio) e di non gravare sul numero di esposizioni conteggiate al fine del calcolo della tariffa.

Gli utenti che necessitano del servizio dovranno presentare richiesta dei contenitori aggiuntivi e/o di maggiore frequenza del ritiro e/o di diversa modalità e/o orari di cui sopra, nel rispetto dei parametri contrattuali e finanziari in atto, al rispetto dei parametri al gestore autocertificando i giustificati motivi di tale istanza. Per evitare eventuali abusi si precisa che l'ufficio preposto dell'Amministrazione comunale provvederà ad effettuare controlli a campione per verificare l'effettivo utilizzo per il fine consentito. Il servizio potrà anche essere richiesto da strutture particolari quali case di cura, asili e simili. I contenitori saranno dotati di coperchio di chiusura e sistema di antirandagismo.

L'Amministrazione Comunale inoltre nell'ottica della promozione di buone pratiche per la riduzione della produzione dei rifiuti ha attivato un bando per l'assegnazione di incentivi per l'acquisto di pannolini lavabili.

Per le famiglie residenti nel Comune di Terni in attesa di un bambino o con bambini fino ai 24 mesi d'età che abbiano effettuato l'acquisto di un kit di pannolini lavabili viene concesso un contributo del 50% del costo sostenuto fino ad un massimo di € 50,00 sulla base del regolamento approvato con determina dirigenziale n. 2102/2012.

Inoltre ai sensi dell'art. 14 del *Regolamento per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI)* alle utenze domestiche nel cui nucleo vi sia la presenza di bambini di età inferiore a 2 (due) anni e che utilizzano pannolini lavabili si applica una riduzione del 50% della parte variabile della TARI (fino ad un massimo di € 40,00).

L'Amministrazione si impegna, inoltre, a valutare la sperimentazione di isole ecologiche mobili al fine di ampliare le possibilità di conferimento, in fasce orarie e zone prestabilite.



MODALITÀ DI CONFERIMENTO E OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

Art. 30. Modalità di conferimento e obblighi dei produttori (utenze domestiche o utenze non domestiche) di rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti è un obbligo del produttore e deve avvenire esclusivamente nelle modalità previste dal presente regolamento.
2. La fase di raccolta è in capo al gestore del servizio individuato ai sensi della L.R. 11 del 13 maggio 2009.
3. I rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata, devono essere conservati separatamente e conferiti osservando scrupolosamente i criteri previsti per la loro separazione.
4. Le mastelle e i bidoni vengono date ai cittadini in comodato d'uso e devono essere mantenuti integri e puliti a carico degli utenti. È vietato l'uso di bidoni e mastelle per uso diverso da quello per il quale sono stati dati in comodato.
5. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei luoghi di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e odori.
6. Gli utenti sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione e stoccaggio dei rifiuti per il successivo conferimento al servizio pubblico.
7. I contenitori devono essere esposti con il coperchio chiuso.
8. I rifiuti costituiti da carta e cartone e plastica devono essere conferiti previa riduzione volumetrica.
9. I recipienti di plastica, vetro e metallo devono essere puliti e non contenere liquidi.
10. In relazione alle diverse tipologie di raccolta differenziata istituita è fatto divieto agli utenti conferire oggetti o materiali in contenitori diversi da quelli ai quali sono destinati, con modalità diverse da quelle previste dal presente regolamento o in giorni diversi da quelli stabiliti dal gestore per la raccolta;
11. È fatto divieto di conferire i rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, alla salute pubblica o alle persone; in particolar modo è vietato l'inserimento nei sacchi e nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti:
 - a) di cenere calda o di altra fonte di innesco attiva (cicche di sigaretta ancora accese, cerini, fuochi di artificio, ecc.);
 - b) di carcasse di animali morti anche provenienti da macellazione;
 - c) di materiali metallici e non metallici, oggetti taglienti o acuminati, se non adeguatamente protetti (es. vetri rotti);
 - d) di liquidi.
12. Fatti salvi i disposti di cui agli artt. 192, 255 e 256, comma 2, del D.Lgs. 152/06 in materia di deposito ed abbandono incontrollato di rifiuti, per un quantitativo non superiori a 1 mc, è vietato gettare, versare o depositare abusivamente sulle aree pubbliche e di uso pubblico qualsiasi rifiuto urbano solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di scarto anche racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.
13. È vietato conferire nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani i Rifiuti Urbani Pericolosi, Rifiuti Ingombranti, Rifiuti inerti, Rifiuti elettronici (RAEE), rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento rifiuti.



14. È fatto divieto di conferire i rifiuti urbani pericolosi nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati sui marciapiedi, sulle strade, o a fianco dei contenitori stradali destinati alla raccolta degli stessi.
15. È fatto divieto di conferire gli oli vegetali domestici nei contenitori destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani, né devono essere abbandonati in contenitori o sversati sui marciapiedi o sulle strade o immessi in pubblica fognatura.
16. Negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici nonché nelle aree private soggette a pubblico passaggio, è vietato gettare o lasciar cadere chewing-gum, mozziconi di sigaretta, bucce di frutta o altri rifiuti di piccole dimensioni (scontrini, piccoli involucri, ecc.).
17. È vietato inoltre agli utenti:
 - a) ogni forma di cernita manuale dei rifiuti;
 - b) spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti pubblici o di terzi;
 - c) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolino il servizio stesso;
 - d) utilizzare i cestini portarifiuti per il conferimento dei rifiuti domestici;
 - e) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare ecc.);
 - f) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.
18. In area urbana, le aree di uso comune dei fabbricati nonché le aree scoperte private devono essere pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori e proprietari che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto anche se abbandonati da terzi. (Art. 52 comma 2 del Regolamento edilizio del Comune di Terni).
19. I soggetti di cui al comma precedente sono tenuti ad attrezzare le aree con idonee opere (recinzioni ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei per l'abbandono di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni e i permessi edilizi necessari.

Art. 31. Modalità di conferimento e obblighi per i condomini

1. Il conferimento dei rifiuti all'interno di complessi abitativi con più di 4 utenze deve essere effettuato di regola mediante i bidoni condominiali ad uso esclusivo del numero limitato degli utenti che fanno parte del complesso.
2. I contenitori devono essere custoditi in aree di pertinenza condominiale e devono essere esposti, a cura del condominio, nei giorni di raccolta comunicati dal Gestore e ritirati una volta avvenuto lo svuotamento. L'esposizione e il ritiro possono essere evitati laddove i contenitori possano essere collocati in un'area privata di pertinenza condominiale ma facilmente accessibile per il Gestore.
- 2.bis È fatto obbligo al gestore di richiedere e ai condomini di rilasciare autorizzazione scritta per l'accesso alle aree di pertinenza condominiale nel rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro e di responsabilità civile. Il Gestore è responsabile di eventuali danni arrecati alle proprietà del condominio e dei suoi condomini.
3. È consentito collocare i contenitori su area privata ad uso pubblico o aperta al pubblico o su suolo pubblico in posto accessibile ai mezzi, senza che intralci la circolazione stradale o pedonale sui marciapiedi, solo per motivate esigenze tecniche, operative, strutturali o logistiche accertate e consentite dal Gestore e dal Comune. Tale collocazione è consentita previa richiesta, presentata dal Gestore, di concessione per l'occupazione di suolo pubblico al Comune di Terni che sarà rilasciata a titolo gratuito al termine di una istruttoria condivisa tra Comune di Terni ed il gestore.



Nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria per l'individuazione di una collocazione dei bidoni su suolo pubblico, si verifichi l'impossibilità di trovare una soluzione che garantisca un'adeguata viabilità e il decoro urbano il Comune concorderà con il Gestore e con il condominio un'altra modalità di conferimento che garantisca comunque lo svolgimento corretto del servizio.

- 3.bis Gli spazi in cui posizionare i contenitori condominiali dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- a) devono risultare facilmente accessibili per gli utenti e per il Gestore, preferibilmente a confine con le strade di accesso e comunque il più possibile vicino agli accessi diretti su strada al fine di favorire le operazioni di conferimento dei rifiuti e la movimentazione dei contenitori;
 - b) la superficie dell'area di deposito dei contenitori deve essere piana e preferibilmente pavimentata e deve essere priva di barriere architettoniche onde consentire l'accessibilità ad utenti con disabilità e la movimentazione dei contenitori;
 - c) lo spazio interno di manovra deve essere adeguato alla movimentazione dei contenitori;
 - d) il posizionamento dei contenitori non deve costituire intralcio od ostacolo, al passaggio nelle stesse pertinenze dei fabbricati, al normale accesso al suolo pubblico o ad altre aree private.
- 4.bis I contenitori collocati su suolo pubblico devono essere posizionati di regola di fronte al numero civico del condominio, per chiaro riferimento agli utenti che ne dovranno fare uso e per i controlli mirati sui conferimenti, oltre che per evidenti ragioni di correttezza ed equità nei confronti delle altre utenze limitrofe. Sui contenitori sono collocate targhette identificative dell'utenza di riferimento.
- 5.bis I contenitori destinati alla raccolta sono concessi dal gestore all'utente in comodato d'uso gratuito; al loro utilizzo si applicano pertanto le norme vigenti in materia (artt. da 1803 a 1812 del Codice Civile). I contenitori non devono essere manomessi e tantomeno imbrattati con adesivi e scritte. Il lavaggio esterno dei contenitori è a carico del condominio mentre la sanificazione interna rimane a cura del gestore;
- 6.bis Le utenze del condominio sono obbligate a conferire i rifiuti esclusivamente secondo tale modalità organizzativa; nessun condomino può liberarsi degli obblighi insorti con rinuncia al diritto d'uso dei contenitori; unica eccezione è ammessa nel caso in cui un utente conferisca, dimostrandolo, i rifiuti prodotti direttamente presso i centri di raccolta;
- 7.bis I condomini devono individuare un referente del condominio da indicare nel verbale di comodato d'uso dei contenitori;
- 8.bis Per le nuove costruzioni, come previsto dall'art. 52 comma 4 del Regolamento edilizio del Comune di Terni, in sede di progettazione e di realizzazione delle opere, devono essere previsti appositi spazi destinati al posizionamento dei contenitori all'interno delle pertinenze delle suddette costruzioni. Tali spazi devono essere agevolmente accessibili da parte del Gestore del servizio. Analoghi spazi per il deposito dei rifiuti differenziati dovranno essere previsti per le attività commerciali di nuovo insediamento.
- 9.bis L'amministratore del condominio è tenuto a portare a conoscenza dei singoli condomini il presente regolamento ad attivarsi perché la raccolta venga organizzata secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
- 10.bis Nel caso di posizionamento a bordo strada, o in luoghi il cui accesso non sia limitato ai soli residenti dello stabile contenitori per la raccolta saranno dotati di una chiusura "gravitazionale". Gli utenti potranno conferire i rifiuti utilizzando una chiave mentre lo svuotamento da parte del gestore potrà avvenire senza chiave grazie al particolare sistema di chiusura.



RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI E PULIZIA DEL TERRITORIO

Art. 32. Definizioni

In merito all'organizzazione dei servizi di pulizia del territorio si stabiliscono le seguenti definizioni:

1. spazzamento meccanizzato: eseguito con spazzatrice stradale affiancata da operatori muniti di soffiatori;
2. spazzamento manuale: eseguito dall'operatore ecologico in preparazione e/o sostituzione allo spazzamento meccanizzato, comprendente la pulizia delle aiuole spartitraffico, delle altre aree non raggiungibili dalla spazzatrice e delle bocche di lupo;
3. raccolta delle foglie: attività organizzata solo stagionalmente e con idonee attrezzature da intendersi vincolata allo spazzamento stradale.

Art. 33. Campo di applicazione

Sono comprese le seguenti operazioni principali:

1. spazzamento meccanizzato e manuale di strade, parcheggi, piazze, spazi pubblici e comunque soggetti ad uso pubblico in genere, ivi comprese le banchine stradali, i marciapiedi, le aree a verde pubblico e le aree cimiteriali;
2. svuotamento dei cestini gettacarte e portarifiuti;
3. raccolta stagionale delle foglie.

Il servizio è esteso alle parti del territorio comunale sulla base del programma di servizio, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private comunque soggette ad uso pubblico purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ecc.) e siano dotate di regolare pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi nonché di sistema di smaltimento delle acque meteoriche; le strade vicinali classificate ad uso pubblico.

Art. 34. Modalità del servizio di spazzamento

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite in relazione alle necessità ed alle tecnologie adottate per ogni singola zona di spazzamento della città, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento e comunque secondo lo "Standard di qualità del servizio" fissato dall'Amministrazione comunale.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico ed atmosferico degli spazi urbani.
3. Lo spazzamento programmato con spazzatrici automatizzate prevede il divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti dal Comune. L'inosservanza del divieto di sosta, fa scattare le normali sanzioni stabilite dal Codice della Strada.
4. I rifiuti provenienti dal servizio di spazzamento pubblico delle strade devono essere poi raccolti e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Art. 35. Cestini getta carte e porta rifiuti

La frequenza di svuotamento dei cestini deve essere tale da evitare sovrariempimenti ed eventuali sversamenti sul suolo al fine di garantire l'agevole conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini.



Art. 36. Raccolta delle foglie

Le modalità del servizio di raccolta delle foglie, così come definito all'art. 32 del presente regolamento, saranno concordate in sede contrattuale con il gestore del servizio.

Art. 37. Aree di sosta

1. Le aree adibite alla sosta di caravans, campers, tende e simili in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti.
2. Le aree previste dal punto 1, se custodite, devono essere dotate, oltre che dei requisiti previsti dalla vigente normativa, di contenitori adeguati per la raccolta sia dei rifiuti indifferenziati sia dei rifiuti destinati a recupero.

Art. 38. Pulizia dei mercati

1. I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto proveniente dalla loro attività in sacchi o contenitori appositi e conferendoli al gestore del servizio in maniera differenziata in base alle modalità da questo stabilite.
2. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita entro un'ora dall'orario di chiusura.
3. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente disposti nell'area di mercato, in un punto preventivamente concordato con l'ente gestore al fine di agevolare la raccolta da parte del gestore del servizio, senza impedire od ostacolare il libero transito veicolare e pedonale.
4. Il gestore del servizio provvederà, previa valutazione tecnica, al posizionamento di idonei contenitori dedicati alla raccolta differenziata del rifiuto mercatale e ad organizzarne il servizio di svuotamento secondo criteri di ottimizzazione del servizio.

Art. 39. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti, Luna-park

Le disposizioni previste dall'articolo precedente si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre, ecc.

Su tutto il territorio comunale i gestori degli esercizi pubblici o i commercianti su aree pubbliche (anche di natura stagionale) devono tenere costantemente pulite durante tutta l'attività e dopo l'orario di chiusura, le aree pubbliche o di uso pubblico che sono occupate dall'esercizio o date in concessione o concesse in uso temporaneo.

Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a carico degli occupanti, mediante il pagamento dei relativi oneri previsti dal Comune (TARI, TOSAP, ecc).

Art. 40. Disposizioni diverse

1. Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Chiunque, durante l'esecuzione di lavori edili e di attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro e alla ristrutturazione di fabbricati in genere, sporchi le aree soggette a spazzamento e pulizia da parte del gestore del servizio, è tenuto a ripulire le stesse a sua cura e spese; è inoltre



tenuto a non abbandonarvi residui in genere e ad adottare le misure adeguate per prevenire la diffusione di polveri e di altri rifiuti che possono essere dispersi nell'aria o propagarsi nell'ambiente per effetto del vento.

3. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono asportate dal gestore nel rispetto delle disposizioni impartite dalla ASL. Chiunque rinvenga la presenza sulle strade di animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e/o all'Azienda Sanitaria.

Art. 41. Volantinaggio

Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato gettare volantini sulle strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

Art. 42. Sgombero della neve

1. Al verificarsi di precipitazioni nevose il comune provvederà alla rimozione ed allo sgombero della neve dalle sedi stradali, in particolare agli incroci, in modo da garantire la circolazione veicolare e pedonale almeno nei punti di maggior transito, quali ospedali, scuole, uffici e servizi pubblici, i luoghi di pubblico interesse, gli attraversamenti pedonali ed eventuali punti particolari che verranno individuati di volta in volta. Lo sgombero della neve avviene mediante uso di mezzi meccanici nonché con lo spargimento di cloruri e/o miscele atti ad evitare il formarsi di ghiaccio sui sopraddetti luoghi.
2. Per le attività di cui al precedente comma il Comune può utilizzare le risorse del gestore equivalenti per la rimozione della neve sull'area di competenza nell'ambito dell'affidamento dello spazzamento stradale.
3. In caso di nevicata con persistenza di neve al suolo, è fatto obbligo in solido agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, per tutta la larghezza della proprietà su cui insiste lo stabile da essi abitato o comunque occupato, di provvedere allo spalamento della neve dai marciapiedi per la loro intera larghezza, e curare l'apertura di passaggi in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e degli incroci stradali.
4. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
5. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
6. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.



7. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con transennamenti opportunamente disposti.
8. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 43. Pulizia delle caditoie stradali

1. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurarne il regolare deflusso a cura del gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani. La pulizia delle caditoie stradali è effettuata in modo da assicurare almeno un intervento per ognuna nell'arco dell'anno, salva l'esigenza di interventi più ravvicinati in caso di necessità allo scopo del mantenimento del funzionamento della sede stradale.
2. E' fatto divieto ai cittadini di introdurre corpi solidi nelle caditoie stradali, in particolare è vietato eseguire pulizie di vani o marciapiedi recapitando nelle caditoie i rifiuti derivanti da tali operazioni.

Art. 44. Siringhe abbandonate

1. la raccolta delle siringhe abbandonate viene effettuata a cura del gestore tramite operatori addestrati, dotati di indumenti protettivi e di idonee attrezzature; in particolare, saranno loro forniti guanti speciali a prova di taglio e perforazione, pinze con la leva di comando, contenitore rigido e resistente.
2. Le siringhe raccolte vengono trattate e smaltite con l'osservanza delle cautele per i rifiuti potenzialmente infetti, come previsto dal D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254.



RIFIUTI URBANI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 45. Modalità di assimilazione dei rifiuti speciali

Sino all'emanazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 195 comma 2 lettera d) del D.Lgs 152/2006, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati i rifiuti speciali non pericolosi che rispettino i criteri definiti nel *"Regolamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani"* approvato con D.C.C. n. 147 del 15/07/2013

Art. 46. Obblighi per i produttori di rifiuti speciali non assimilati

I produttori di rifiuti speciali assolvono ai loro obblighi di smaltimento con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) esportazione dei rifiuti mediante la spedizione di rifiuti transfrontaliera
- d) tramite servizio integrativo per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, che l'ATI4 si riserva di istituire, al di fuori della privativa comunale.

La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta qualora ne abbia titolo;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, nelle modalità definite dalla legge.

I criteri per la tassazione delle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e le relative eventuali riduzioni sono normati dal regolamento di applicazione della TARI.

Ai sensi dell'art. 188 del D. Lgs. 152/2006 la raccolta, lo smaltimento e il recupero di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali sono a carico del produttore che deve stipulare contratti con ditte specializzate.



DISCIPLINA ED INTERVENTI IN MATERIA DI PULIZIE OBBLIGATORIE E BONIFICA DEI LUOGHI INQUINATI

Art. 47. Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni

1. I terreni di pertinenza delle abitazioni, i luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte non di uso pubblico, recintate e non, nonché i terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi proprietari, usufruttuari, conduttori, devono inoltre essere conservati liberi da rifiuti abbandonati o depositati incontrollatamente nonché da materiali inquinanti, anche se rilasciati da terzi;
2. A tale scopo i proprietari dei terreni indicati al comma 1 devono adottare recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee ad evitare l'inquinamento dei terreni e ad impedire che diventino ricettacoli di rifiuti da parte di terzi curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di conservazione.
3. Qualora sulla medesima area siano accertati numerosi episodi di abbandono di rifiuti di rilevante entità, tali da costituire pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, il Comune può disporre che la stessa venga recintata a spese del proprietario.
4. Cortili, giardini e balconi non devono diventare luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri materiali ingombranti similari in modo da non creare disagi ed inconvenienti igienici, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
5. I proprietari, usufruttuari o locatari di terreni di pertinenza delle abitazioni o di aree scoperte, recintate e non, nonché di terreni non edificati qualunque sia l'uso e la destinazione ricompresi all'interno del centro abitato e confinanti con fondi sui quali insistono abitazioni o luoghi di lavoro, dovranno assicurare un regolare sfalcio dell'erba e pulizia dell'area da rovi, siepi e piante erbacee in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare inconvenienti igienico sanitari e di degrado urbano. Dovranno altresì essere assicurati periodici interventi di potatura delle essenze arbustive ed arboree.

Art. 48. Bonifica e ripristino ambientale dei luoghi inquinanti

I principi che disciplinano la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati sono quelli emanati ai sensi degli articoli contenuti nel Titolo V del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i.



DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49. Controllo e Sanzioni

1. Il controllo dell'osservanza di quanto previsto nel presente regolamento spetta a tutti gli organi incaricati dell'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro (ivi comprese le guardie particolari giurate appartenenti ad associazioni ambientaliste di volontariato riconosciute e convenzionate con l'Amministrazione Comunale per lo svolgimento dello specifico servizio), agli agenti ed ufficiali di P.G. di cui all'art. 57 c.p.p., agli ispettori ambientali nominati secondo la procedura di cui al successivo art. 50.
2. Le violazioni a quanto previsto dal presente regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da specifiche disposizioni di leggi, decreti e regolamenti nazionali e/o regionali, con il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie secondo i criteri e le modalità disciplinati dalla legge 24 Novembre 1981, n.689 come risulta dal prospetto allegato C del presente regolamento.
3. I proventi derivanti dal pagamento dell'importo stabilito in misura ridotta, dal pagamento dell'importo ingiunto con ordinanza dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 Novembre 1981, n. 689, dal pagamento stabilito in sentenza, a seguito di opposizione attivata avverso l'ordinanza ingiunzione dirigenziale avanti l'autorità giudiziaria competente, nonché dal pagamento dell'importo indicato nella cartella esattoriale, a seguito dell'attivazione del procedimento di esecuzione forzata, conseguenti all'accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento, spettano al Comune di Terni. Tali proventi dovranno essere destinati a interventi e iniziative per l'incentivazione e il potenziamento della raccolta differenziata o per la costituzione di un fondo per la riduzione della TARI.
4. La responsabilità dell'intero procedimento sanzionatorio è affidata alla Direzione Polizia Municipale mentre la responsabilità del procedimento relativo all'emissione dei provvedimenti ordinatori relativi alla rimozione, all'avvio al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti ed alle analisi qualitative per un eventuale processo di bonifica spetta al Dipartimento Qualità Urbana e Paesaggio del Comune di Terni.

Art. 50. Ispettore ambientale

L'ATI4 può, d'intesa con il gestore del servizio, istituire un servizio di ispettori ambientali con il compito specifico di controllare il rispetto delle norme del presente regolamento.

Coloro che vogliono essere nominati ispettori ambientali devono possedere i seguenti requisiti:

1. essere dipendenti del soggetto che effettua il servizio di gestione rifiuti per conto del Comune di Terni;
2. essere titolare di patente di cat. B o superiore
3. essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore;
4. godere dei diritti civili e politici;
5. essere fisicamente idoneo all'impiego;
6. non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso.



7. aver frequentato uno specifico corso di 30 ore con superamento dell'esame finale concernente l'azione di vigilanza e controllo ed il procedimento sanzionatorio amministrativo.

La nomina ad ispettore è conferita con decreto del Sindaco da rinnovare con scadenza almeno biennale previa valutazione della persistenza dei requisiti. La suddetta nomina è sospesa, in via cautelare, in caso di sottoposizione a procedimento penale per fatti attinenti all'esercizio delle funzioni conferite.

L'incarico di ispettore ambientale è revocato:

- a. in caso di condanna penale definitiva per reati commessi nell'esercizio delle funzioni conferite;
- b. in caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o delle specifiche norme;
- c. per reiterate condotte non conformi ai principi di correttezza nei confronti dell'utenza.

Art. 51. Contributi CONAI

I contributi che, ai sensi dell' Accordo ANCI-CONAI, il CONAI e/o i Consorzi di filiera dovessero erogare a fronte dei costi di raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, saranno di competenza esclusiva dell'ATI4 o, tramite delega, del Gestore dei servizi.

Tali contributi potranno venir destinati ad interventi ed iniziative per l'incentivazione ed il potenziamento della raccolta differenziata.

Art. 52. Riferimento ad altri regolamenti

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento verranno osservate le norme del Regolamento di Polizia Urbana.
2. I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli domestici sono assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità secondo quanto stabilito nel *"Regolamento per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani"* approvato con D.C.C. n. 147 del 15/07/2013.
3. *Regolamento Comunale per l'applicazione del Tributo sui Rifiuti (TARI)*.
4. È abrogata ogni disposizione precedente, contraria o incompatibile con il presente regolamento.

Art. 53. Riferimenti di legge

Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs n. 152/06 e ss. mm. e ii, dalla legislazione in materia di rifiuti urbani e dalle norme igienico sanitarie emanate dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano e dalla Regione Umbria.

Art. 54. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale ai sensi di quanto stabilito dal vigente Statuto Comunale.



ALLEGATO : Importo sanzioni VIOLAZIONI

Violazione	Sanzioni (minimo - massimo)	Importo della sanzione in misura ridotta	Riferimento Regolamento	Note
Utilizzo delle mastelle e dei bidoni per scopi diversi da quelli previsti dal comodato d'uso	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09, art. 21, co. 4)	€ 50,00	art. 30, co. 4	---
Contenitori esposti con il coperchio aperto	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09, art. 21, co. 4)	€ 50,00	art. 30, co. 7	---
Mancata riduzione volumetrica di rifiuti costituiti da carta, cartone e plastica	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09, art. 21, co. 4)	€ 50,00	art. 30, co. 8	---
Conferimento di oggetti e materiali in contenitori diversi da quelli ai quali sono destinati o con modalità diverse	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09, art. 21, co. 4)	€ 50,00	art. 30, co. 10	---
Inserimento nei contenitori di: a) fonti di innesco;b) carcasse di animali, c)oggetti taglienti non protetti ;d) materiale liquido	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09, art. 21, co. 4)	€ 50,00	art. 30, co. 11	---
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo – ingombranti e non pericolosi di quantitativo non superiore ad 1 mq	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09, art. 21, co. 4)	€ 50,00	art. 30, co. 12	Se l'abbandono e il deposito incontrollato sono effettuati da responsabili di imprese e di enti si veda l'art. 256 co. 2 del D.Lgs. 152/06.
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo – ingombranti e non pericolosi	€ 300,00/3000,00 (D. Lgs. 152/06, art. 255)	€ 600,00	---	Se l'abbandono e il deposito incontrollato sono effettuati da responsabili di imprese e di enti si veda l'art. 256



				co. 2 del D.Lgs. 152/06.
Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo – ingombranti e pericolosi	€ 600,00/6000,00 (D. Lgs. 152/06, art. 255)	€ 1200,00	---	Se l'abbandono e il deposito incontrollato sono effettuati da responsabili di imprese e di enti si veda l'art. 256 co. 2 del D.Lgs. 152/06.
Conferimento nei contenitori dei rifiuti urbani di rifiuti urbani pericolosi, ingombranti, RAEE, inerti e altri rifiuti speciali non assimilati	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09, art. 21 co. 4)	€ 50,00	art. 30, co. 13	Se l'abbandono e il deposito incontrollato sono effettuati da responsabili di imprese e di enti si veda l'art. 256 co. 2 del D.Lgs. 152/06.
Conferimento di oli vegetali nei contenitori destinati alla raccolta di altre frazioni di rifiuti urbani o abbandono in contenitori o sversamento su strade	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09, art. 21 co. 4)	€ 50,00	art. 30, co. 15	
Abbandono di prodotti da fumo	€ 60,00/ 300,00 (art. 255 co. 1 bis D.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 40, L. 221/15)	€ 100,00	---	
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni	€ 30,00/ 150,00 (art. 255 co. 1 bis D.lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 40, L. 221/15)	€ 50,00	---	



Cernita e asportazione non autorizzata dei rifiuti conferiti al servizio pubblico	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	€ 50,00	art. 30, co. 19	
Mancata attivazione da parte degli amministratori di condominio dei procedimenti necessari affinché la raccolta differenziata venga organizzata in ciascun condominio secondo quanto previsto nel presente regolamento	€ 25,00/ 150,00	€ 50,00	art. 31, co. 10	
Mancata pulizia di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, da parte dei concessionari e degli occupanti e mancato conferimento dei rifiuti in base alle modalità stabilite da questo regolamento	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	€ 50,00	art. 38	
Mancata pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	€ 50,00	art. 39	
Mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	€ 50,00	art. 39	
Mancata pulizia delle aree occupate per pubbliche manifestazioni	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	€ 50,00	art. 39	
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico/scarico merci	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	€ 50,00	art. 40, co. 1	
Lordamento suolo pubblico da rifiuti derivanti da attività edilizie o che causano sollevamento di polveri	€ 25,00/ 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4))	€ 50,00	art. 40, co. 2	







ALL.

Violazione	sanzioni (minimo - massimo)	Importo della sanzione in misura ridotta	Rif. Regolamento	note
Utilizzo delle mastelle e dei bidoni per scopi diversi da quelli previsti per il comodato d'uso	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 30 co. 4	
Contenitori esposti con il coperchio aperto	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 30 co. 7	
Mancata riduzione volumetrica di rifiuti costituiti da carta, cartone e plastica	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 30 co. 8	
Conferimento di oggetti e materiali in contenitori diversi da quelli ai quali sono destinati o con modalità diverse	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 30 co. 10	
Inserimento nei contenitori di a) Fonti di innesco; b) Carcasce di animali; c) oggetti taglienti non protetti; d) materiale liquido	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 30 co. 11	
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti urbani e assimilati non pericolosi, anche ingombranti, su aree pubbliche e di uso pubblico, fino a un quantitativo di 1 mc	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 30 co. 12	Se l'abbandono e il deposito incontrollato sono effettuati da responsabili di imprese e di enti, si veda l'art. 256 co. 2 del D.Lgs. 152/06
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali, urbani e assimilati - non pericolosi, anche ingombranti, sul suolo e nel suolo	E. 300,00/3.000,00 (art. 255 D.Lgs. 152/06)	E. 600,00		Se l'abbandono e il deposito incontrollato sono effettuati da responsabili di imprese e di enti, si veda l'art. 256 co. 2 del D.Lgs. 152/06
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali, urbani e assimilati - pericolosi, anche ingombranti, su suolo e nel suolo	E. 600,00/6.000,00 (art. 255 D.Lgs. 152/2006)	E. 1200,00		Se l'abbandono e il deposito incontrollato sono effettuati da responsabili di imprese e di enti, si veda l'art. 256 co. 2 del D.Lgs. 152/06

Conferimento nei contenitori dei rifiuti urbani di: rifiuti urbani pericolosi, ingombranti, RAEE, inerti e altri rifiuti speciali non assimilati	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 30 co. 13	Se l'abbandono e il deposito incontrollato sono effettuati da responsabili di imprese e di enti, si veda l'art. 256 co. 2 del D.Lgs. 152/06
Conferimento di oli vegetali nei contenitori destinati alla raccolta di altre frazioni di rifiuti urbani o abbandono in contenitori o sversamento su strade	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 30 co. 15	
Abbandono di prodotti da fumo	E. 60,00/E. 300,00 (Art. 255 co. 1bis del D.Lgs. 152/06)	E. 100,00		
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni	E. 30,00/150,00 (Art. 255 co. 1bis del D.Lgs. 152/06)	E. 50,00		
Cernita e asportazione non autorizzate dei rifiuti conferiti al servizio pubblico	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 30 co. 19	
Mancata attivazione da parte degli amministratori di condominio dei procedimenti necessari affinché la raccolta differenziata venga organizzata in ciascun condominio secondo quanto previsto nel presente regolamento	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 31 co. 10	
Mancata pulizia di posti di vendita nei mercati al dettaglio, coperti o scoperti, da parte dei concessionari e degli occupanti e mancato conferimento dei rifiuti in base alle modalità stabilite nel presente regolamento	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 38	
Mancata pulizia delle aree occupate dagli esercizi pubblici	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 39	
mancata pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 39	
Mancata pulizia delle aree occupate per pubbliche manifestazioni	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 39	
Mancata pulizia delle aree a seguito di carico / scarico merci	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 40 co. 1	

lordamento suolo pubblico da fuoriuscite di rifiuti derivanti da attività edilizie o che causino sollevamento di polveri	E. 25,00 / 150,00 (L.R. 11/09 art. 21 co. 4)	E. 50,00	Art. 40 co. 2	
--	--	----------	---------------	--

gsm

